

Pensionamenti dal 01/09/2011




Presentazione e revoca della domanda: **dal 12 gennaio 2011**
all' 11 febbraio 2011



Modalità di presentazione: On-line con POLIS

per utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la **preventiva registrazione al sistema** seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze On-Line".




Modalità di presentazione delle domande

- Tutte le **domande di cessazione** dal servizio e le loro eventuali revoche del **personale docente, educativo ed ATA di ruolo** devono essere inviate **dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011** utilizzando esclusivamente la procedura **POLIS** istanze on-line; domande di cessazione, presente sul sito del MIUR (www.istruzione.it).
- Eventuali domande già presentate in cartaceo devono essere inviate nuovamente con POLIS.
- Continuano ad essere presentate **in forma cartacea** alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;
 - le domande **del personale non di ruolo**, compresi gli incaricati di religione;
 - le domande del personale delle province di **Trento, Bolzano e di Aosta**;
 - le domande di **trattenimento in servizio**.

Polis DEVE essere utilizzato anche per le seguenti comunicazioni:

- del personale collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età;
- del personale a cui l'Amm.ne ha respinto la richiesta di **proroga della permanenza in servizio** oltre il 65° anno di età (art. 72 c.7 L.133/08);
- del personale a cui l'Amm.ne ha inviato comunicazione di **recesso dal contratto per compimento dei 40 anni di servizio** (art. 72c.11 L.133/08).

Resta invariata la presentazione della **domanda di pensione all'INPDAP in formato cartaceo** utilizzando i moduli scaricabili dal sito www.inpdap.it.



Compiti degli uffici


Per poter trasmettere le domande all'INPDAP, e per acquisire in organico di diritto le cessazioni dal servizio, gli uffici DEVONO adempiere ai seguenti compiti:

- Le domande di cessazione devono essere **convalidate dal SIDI dopo l'11 febbraio**, (al max entro e non oltre la fine dello stesso mese), da parte delle scuole o degli USP (secondo l'organizzazione adottata dai singoliUSR); gli Uffici utilizzano il SIDI per predisporre e trasmettere per via telematica all'INPDAP i prospetti con i dati utili per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accederà sia alla banca dati POLIS (informazioni contenute nelle domande), sia a quella del sistema SPT del MEF (modalità di accredito e detrazioni fiscali).

➔ Le eventuali **domande non inserite tramite POLIS** entro il termine stabilito, saranno comunicate dalla scuola all'USP, che provvederà alla loro acquisizione, nel caso siano ritenute valide le motivazioni della mancata comunicazione nei termini.



- L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario, accertata dall'USP, deve essere comunicata con celerità agli interessati, e comunque non oltre il 31/03/2011.
- Entro i 5 giorni successivi al ricevimento è possibile ritirare la domanda di dimissioni.
- L'eventuale rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.
- L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.



Requisiti per la domanda




- **DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COMPIUTO QUARANTENNIO** (40 anni di anzianità contributiva, maturata **entro il 31/12/2011**, indipendentemente dall'età);
- **DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE D'ANZIANITA'**
Requisiti richiesti, da maturare **entro il 31/12/2011** (quota 96):
 - 36 anni di anzianità contributiva + 60 d'età
 - 35 anni di anzianità contributiva + 61 d'età
 - I **requisiti minimi** che devono essere posseduti senza alcuna forma di arrotondamento sono: **60 anni di età e 35 di contribuzione**. L'ulteriore anno necessario per il raggiungimento della quota 96 può essere ottenuto sommando frazioni diverse di età e di contribuzione, (es.: 60 anni e 4 mesi + 35 e 8 mesi).

DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE FEMMINILE CON 61 ANNI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA; il requisito di **61 anni** d'età deve essere posseduto **entro il 31/12/2011**

DOMANDA PART-TIME/PENSIONE

Può essere presentata da coloro che maturano **entro il 31/12/2011** i requisiti per la pensione di anzianità



Revoca delle domande di trattenimento inservizio



DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETÀ

- Coloro che compiono 65 anni entro il 31/08/2011 sono collocati in pensione d'ufficio se non chiedono la proroga della permanenza in servizio.
- Il trattenimento può essere richiesto una sola volta, e spetta di diritto (ma non oltre il 70° anno di età) a coloro che:
 - in servizio alla data del 01/10/74 - intendono raggiungere (o avvicinarsi) alla massima anzianità contributiva (40 anni);
 - possono raggiungere, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione (20 anni oppure 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31/12/92).

- Può essere, altresì, richiesto il trattenimento in servizio per due anni fino al compimento del 67° anno di età a prescindere da particolari condizioni.
- La proroga è concessa a discrezione dell'Amm.ne sulla base dei seguenti criteri fissati con direttiva MIUR n. 94 del 04/12/2009 (art. 72, c.7, L.133/08):
 - l'istanza può essere accolta esclusivamente nel caso in cui alla data del 01/09/2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni;
 - la domanda non può essere accolta se il personale appartiene a classi di concorso, posti o profili in esubero provinciale.

L'art. 9, c.31, del D.L. 78/10 (L.122/10) ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni.



SNALS BERGAMO

Cessazioni dal servizio dal 01/09/2011 (promemoria)




Tipo di cessazione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo
Limite d'età (d'ufficio)	65 anni compiuti entro il 31/08/2011	20 anni*contributivi al 31/08/11 *oppure 15 anni se titolare di anzianità al 31/12/92 (D.lgs 503/92 art.2)
Limite d'età (a domanda)	65 anni compiuti entro il 31/12/2011	20 anni*contributivi al 31/12/11 *oppure 15 anni se titolare di anzianità al 31/12/92 (D.lgs 503/92 art.2)
Limite d'età personale femminile (a domanda)	61 anni compiuti entro il 31/12/2011	20 anni*contributivi al 31/12/11 *oppure 15 anni se titolare di anzianità al 31/12/92 (D.lgs 503/92 art.2)




Cessazioni dal servizio dal 01/09/2011 (promemoria)




Tipo di cessazione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo
40 anni di anzianità (a domanda)	Non richiesto	40 anni di anzianità contributiva al 31/12/2011
		<p>N.B.: Con la direttiva 94 del 04/12/09 il MIUR, in applicazione dell'art. 72, c.11, L.133/08, ha fissato i criteri per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale che raggiunge l'anzianità contributiva di 40 anni alla data del 31/08/2011.</p> <p>Se nel periodo citato, l'interessato matura il diritto a conseguire un ulteriore scatto stipendiale, la decorrenza della risoluzione del contratto potrà essere differita al raggiungimento del miglioramento retributivo.</p> <p>Il dovuto preavviso dovrà essere inoltrato agli interessati dai D.S., entro il 28/02/ 2011.</p>



Cessazioni dal servizio dal 01/09/2011 (promemoria)



Tipo di cessazione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo
Dimissioni volontarie N.B. nuovi criteri per il 2011 e 2012 (a domanda)	60 anni compiuti entro il 31/12/2011	36 anni di anzianità contributiva al 31/12/2011**
	61 anni compiuti entro il 31/12/2011	35 anni di anzianità contributiva al 31/12/2011
	Non richiesto	40 anni di anzianità contributiva al 31/12/2011
		**N.B.: Ai fini del raggiungimento della quota 96, superati i 60 anni di età e i 35 anni di contribuzione, concorrono anche i mesi o frazione di mese.



Anzianità contributiva = servizio prestato + periodi e servizi computati, riscattati, ricongiunti + maggiorazioni



PENSIONE DI VECCHIAIA PERSONALE FEMMINILE

➤ L'art. 12 del D.L. 78/10 convertito nella legge 122/10 prevede dal 01/01/2012



l'innalzamento a 65 anni del requisito anagrafico (età) richiesto al personale femminile per poter accedere alla pensione di vecchiaia.

➤ La nuova disposizione non si applica alle lavoratrici che hanno raggiunto o raggiungono entro il 31/12/2011 i requisiti anagrafici (e contributivi) richiesti dalle precedenti disposizioni: 60 anni fino al 2009, 61 anni nel 2010 e 2011.

Di conseguenza, mantengono il diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia, le lavoratrici che hanno conseguito o conseguiranno:

▪ entro il 31 dicembre 2009: 60 anni + 20 anni di anzianità contributiva (o 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31/12/92)

▪ entro il 31 dicembre 2010 o 2011: 61 anni + 20 anni di anzianità contributiva (o 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31/12/92).






ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

- Con il D.lgs503/92 sono stati introdotti nuovi requisiti assicurativi e contributivi per poter percepire la pensione di vecchiaia.
- L'anzianità contributiva minima richiesta è stata gradualmente elevata da 15 anni a 20 anni, nel periodo intercorrente tra il 01/01/93 e il 01/01/2001.
- La stessa norma ha introdotto una tutela per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano comunque maturato un'anzianità assicurativa e contributiva. E' stato previsto, infatti, che in tali casi, per i lavoratori che al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia non sono riusciti a conseguire, con periodi di lavoro successivi al 31/12/92, il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, è fatto salvo il limite minimo previsto dalla previgente normativa (15 anni).
- E' evidente che tale norma di salvaguardia, dopo circa 20 anni di applicazione, si rivolge ad una platea estremamente ridotta di lavoratori






PERSONALE CHE CESSA DAL SERVIZIO SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE

- La L.122/10, all'art. 12, c.12-undecies ha abrogato le disposizioni che prevedevano la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nei riguardi del personale che cessava dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP (L.322/58).
- Tale procedura comportava il trasferimento d'ufficio dei contributi maturati al fine di consentire agli interessati di poter accedere al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dalla gestione INPS.
- A seguito del nuovo quadro normativo dal 31/07/2010 è possibile erogare la pensione anche da parte dell'INPDAP indipendentemente dal fatto che si sia o meno in servizio al momento in cui l'interessato raggiunge l'età richiesta per la pensione di anzianità o di vecchiaia, purché lo stesso possa vantare il possesso almeno del requisito contributivo minimo richiesto dalla legge.
- Nella circolare n. 18 del 05/10/2010 l'INPDAP precisa che in tali casi la pensione verrà corrisposta sulla base delle decorrenze previste dalla L.122/10.
- La nuova normativa che ha introdotto le cosiddette "finestre mobili di uscita" (12 mesi successivi alla maturazione del requisito), dovrebbe essere applicabile anche al personale della scuola in quanto la finestra unica del 1° settembre è prevista per coloro che cessano dal servizio avendo maturato i requisiti per la corresponsione del trattamento di quiescenza.



Esempi



Uomo o donna di 59 anni e con 35 di anzianità contributiva

Il 01/09 2011 un docente lascia il servizio a 59 anni e con 35 anni di anzianità contributiva.

Non matura diritto a pensione di anzianità per la quale nel 2011 è richiesto il possesso del requisito anagrafico di 61 anni oltre che di 35 anni di anzianità contributiva (quota 96 che si raggiunge anche con 60 anni e 36 di contribuzione).

Il 01/04/ 2013 lo stesso docente compirà 61 anni, utili per il diritto a percepire la pensione di anzianità (ferma restando la quota 96 prevista all'atto della cessazione dal servizio). Sulla base delle "finestre mobili di uscita" attualmente previste, all'interessato sarà riconosciuta la pensione con decorrenza dal 1° giugno 2014.

Uomo di 62 anni e con 25 di anzianità contributiva

In questo caso, non avendo l'anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, l'interessato può aspirare al riconoscimento della pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età, che conseguirà il 12/04/2014. Sulla base delle "finestre mobili di uscita" attualmente previste all'interessato sarà riconosciuta la pensione con decorrenza dal 01/05/2015.

Donna di 57 anni e con 34 di anzianità contributiva

L'interessata in questo esempio può aspirare alla pensione di vecchiaia al compimento dei 61 anni di età (requisito utile alla data in cui l'interessata ha lasciato il servizio per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia da parte del personale femminile), che conseguirà il 29/10/2015 con diritto a percepire la pensione dal 01/12/2016.

